

Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - diritti di utilizzazione economica (contenuto del diritto) - contratto di edizione - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18726 del 13/07/2018

Patto di prelazione senza limitazioni temporali - Violazione dell'art. 1379 c.c. - Esclusione - Incompatibilità con l'art. 122, comma 2, legge n. 633 del 1941 - Esclusione - Fondamento.

Nel contratto di edizione "per edizione", l'eventuale previsione di un diritto di prelazione a favore dell'editore non preclude la libertà dell'autore, né comporta la violazione degli artt. 1379 c.c. e 122, comma 2, l. n. 633 del 1941, poiché per effetto di esso il titolare del diritto resta libero di disporre dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce essendogli unicamente imposto, dopo la conclusione del contratto e qualora voglia instaurare un nuovo rapporto contrattuale con un terzo, di comunicare all'originario stipulante le condizioni dell'accordo per consentirgli di valutare la possibilità di assumere in proprio l'impegno.

Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 18726 del 13/07/2018